



di età il 14 luglio 1954) nei cui confronti, nel corso del giudizio di appello, si addivenne alla composizione della lite su invito dello stesso Consigliere Istruttore, il quale raccomandò tale soluzione dato che la questione, oltre a non investire ragioni di principio, aveva un contenuto economico di scarsa rilevanza.

Il Servizio Legale, esaminata la richiesta dell' Ing. Bernardini, ha espresso l'avviso che, ricorrendo agli stessi motivi per i quali si addivenne alla soluzione del caso Giorgi, la questione possa essere definita in via transattiva mediante una riduzione della somma corrispondente alla maggiore anzianità, che tenga conto della liquidazione, in moneta rivalutata, a suo tempo liquidata (L. 3.000).

A tale fine potrebbe essere corrisposta all' Ing. Bernardini, in aggiunta all' indennità di anzianità dovutagli, la somma di L. 250.000 lorde previa transazione avanti l' Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione.

L' eventuale accoglimento della domanda di anticipato collocamento a riposo dell' Ing. Bernardini dovrebbe peraltro avvenire con tutte le riserve conseguenti alla denuncia dell' accordo pre-